

Resoconto della consultazione

Istituzione di quattro nuovi Collegi dell'ABF – Modifiche alle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari

Il 3 ottobre 2016 si è chiusa la consultazione pubblica sullo schema di modifica di alcune previsioni della disciplina del sistema stragiudiziale denominato “Arbitro Bancario Finanziario” (ABF), contenuta nelle disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni. Si tratta di interventi di portata limitata, in attesa della complessiva revisione della disciplina dell'Arbitro che si renderà necessaria per completare l'adeguamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie alla Direttiva 2013/11/UE, recepita in Italia con D. Lgs. 6 agosto 2015, n. 130.

La consultazione ha riguardato l'istituzione di quattro nuovi Collegi dell'ABF (Torino, Bologna, Bari e Palermo) e la conseguente rimodulazione della composizione del Collegio di coordinamento, per il quale è stato previsto che i tre componenti designati dalla Banca d'Italia siano estratti a sorte annualmente dalla Banca d'Italia fra i Presidenti di tutti e sette i Collegi. Il documento di consultazione, inoltre, precisava che il rinnovo del mandato dei presidenti e dei componenti dei Collegi può avvenire una sola volta nella medesima carica, con la conseguenza che chi abbia già ricoperto la carica di componente di un Collegio per due mandati potrà svolgere un ulteriore mandato in qualità di Presidente.

Nel corso della consultazione sono pervenuti tre contributi. Alcune osservazioni hanno riguardato il complessivo assetto del sistema stragiudiziale; altre, invece, si sono concentrate su aspetti maggiormente tecnici dello schema di modifica posto in consultazione, quali la modifica della composizione del Collegio di coordinamento e l'introduzione della precisazione in tema di rinnovo del mandato.

Si espongono di seguito i temi sollevati e le relative valutazioni:

- (i) è stato sostenuto che l'ampliamento dei Collegi dell'Arbitro, benché rappresenti una condivisibile risposta all'aumento costante dei carichi di lavoro dell'ABF, possa determinare per il futuro il rischio di una sempre maggiore disomogeneità di orientamenti fra i Collegi, che potrebbe non essere più adeguatamente fronteggiata dal Collegio di coordinamento. Per ovviarvi, è stato proposto di rivedere il criterio generale di distribuzione dei ricorsi fra i collegi, passando dall'attuale criterio di competenza territoriale a un assetto che vedrebbe i singoli collegi specializzarsi per materia: ciascuna sede dell'ABF potrebbe, così, occuparsi di un particolare filone di contenzioso; si otterrebbero in questo modo, secondo i rispondenti, risparmi di tempi e una diminuzione di occasioni per l'insorgere di divergenze negli orientamenti.

La proposta tocca aspetti riguardanti l'assetto generale del sistema, prospettandone un complessivo ripensamento che richiederebbe modifiche della delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008. In particolare, essa non appare in linea con l'esplicito riferimento alla competenza territoriale dei Collegi contenuto all'art. 5, comma 2, della delibera e non può, pertanto, trovare accoglimento in questa fase. Le riflessioni svolte sul punto potranno essere utilmente valutate nell'ambito della revisione complessiva della disciplina dell'Arbitro che, come

preannunciato nel documento di consultazione, consentirà di completare l'adeguamento dell'ABF alla direttiva 2013/11/UE, modificando sia la delibera del CICR che le disposizioni della Banca d'Italia;

- (ii) per garantire il pieno raccordo istruttorio fra il Collegio rimettente e il Collegio di coordinamento, è stato suggerito di prevedere che, ove il Presidente del Collegio che ha sollevato la questione da trattare non sia tra quelli sorteggiati per comporre il Collegio di coordinamento, costui debba comunque partecipare senza diritto di voto alla trattazione del ricorso dinanzi al Collegio di coordinamento; ciò permetterebbe una "precisa esposizione delle motivazioni" che hanno portato il Collegio territoriale a rimettere la questione controversa. L'esigenza sottostante di garantire un efficace raccordo istruttorio fra il Collegio rimettente e quello di coordinamento è certamente condivisibile; tuttavia quest'obiettivo è assicurato dalla necessità di fornire nell'ordinanza di rimessione un'articolata esposizione delle ragioni che hanno mosso il Collegio territoriale ad adire quello di coordinamento. Va anche considerato, in proposito, che i componenti del Collegio di coordinamento non agiscono in qualità di "rappresentanti" dei rispettivi Collegi territoriali di provenienza, ma quali membri di un distinto organo, investito di una funzione autonoma e indipendente. La proposta non è stata, dunque, accolta;
- (iii) si è ritenuto che il criterio del sorteggio per determinare la composizione del Collegio di coordinamento possa portare all'estrazione ripetuta delle medesime persone. Si è quindi suggerito di introdurre correttivi, in modo da assicurare una turnazione almeno triennale dei componenti. L'osservazione appare condivisibile nelle sue finalità; tuttavia, non si ritiene di modificare il testo sul punto. Va, infatti, considerato che la soluzione prospettata nel documento di consultazione costituisce solo un adattamento dell'attuale disciplina, strettamente funzionale a consentire in tempi rapidi l'avvio dell'operatività dei nuovi Collegi; in occasione del complessivo intervento di adeguamento del sistema ABF alla direttiva ADR saranno disciplinati anche aspetti relativi alla composizione del Collegio di coordinamento.
- (iv) è stato proposto di estendere la possibilità di rinnovo del mandato per i componenti dell'Arbitro anche ai membri supplenti, consentendo a chi abbia già svolto due mandati come supplente di essere successivamente nominato membro effettivo. A differenza di quanto previsto per il rinnovo del mandato dei Presidenti e dei componenti dei Collegi – che ricoprono ruoli effettivamente diversi – i membri effettivi e i membri supplenti sono entrambi componenti del Collegio, sia pure con un diverso livello di utilizzo. L'estensione della possibilità di rinnovo del mandato anche a quest'ultimo caso non appare pertanto giustificata.
- (v) è stato proposto, infine, di consentire un ulteriore rinnovo nella carica per i componenti dell'Arbitro che abbiano già svolto due mandati; il suggerimento non può essere accolto in questa fase, perché non in linea con la delibera del CICR (cfr. art. 3, comma 8).